

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

16.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Senatori DARÈ ed altri: Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario ( <i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i> ) (1102) . . . . .	69
PRESIDENTE . . . . .	69, 70
BOLDRINI . . . . .	70
BUFFONE, <i>Relatore</i> . . . . .	69
GUADALUPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	70
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	70

**La seduta comincia alle 9,40.**

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Darè ed altri: Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1102).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei senatori Darè, Morandi, Limoni, Cipellini: « Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario ».

La proposta di legge è stata approvata dalla competente Commissione del Senato nella seduta del 19 febbraio 1969. Comunico, altresì, che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Buffone ha facoltà di svolgere la relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Poche parole perché, su questa legge, noi già abbiamo discusso a suo tempo in sede referente trovandoci tutti d'accordo, tanto da chiedere, all'unanimità, il passaggio in sede legislativa. Non mi rimane, quindi, che invitare gli onorevoli colleghi ad approvare definitivamente la propo-

## V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1969

sta di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BOLDRINI.** La nostra parte è d'accordo.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Il Governo è favorevole.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli nel testo del Senato, che, non essendovi emendamenti, leggo e pongo successivamente in votazione:

**ART. 1.**

L'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti al ruolo dei mutilati ed invalidi riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi sino al grado di colonnello e, se in possesso di particolari requisiti, sino al grado di generale di brigata.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità e la valutazione si effettua sulla base dei servizi prestati durante la carriera, senza tener conto delle lesioni o infermità, riportate per cause di guerra, accertate all'atto della riassunzione in servizio.

I colonnelli riassunti, per poter conseguire la promozione a generale di brigata, devono possedere eminenti doti morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali; devono essersi distinti per notevole rendimento in servizio, in guerra e in pace.

Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto, se tenenti colonnelli, 11 anni di permanenza complessiva nei gradi di tenente colonnello e maggiore; se colonnelli, 5 anni di permanenza in tale grado.

I tenenti colonnelli, giudicati una prima volta non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che siano trascorsi due anni dal primo giudizio.

Restano ferme per gli ufficiali riassunti le norme per essi vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente articolo ».

(È approvato).

**ART. 2.**

All'onere annuo di 800 mila lire, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà con i normali stanziamenti del capitolo 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

Senatori **DARÈ** ed altri: « Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario » (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1102):

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Boldrini, Bologna, Bortot, Buffone, Caiati, D'Alessio, D'Auria, De Meo, De Stasio, D'Ippolito, Fasoli, Fornale, Gitti, Lombardi, Lucchesi, Mattarella, Mazzarrino Antonio Franco, Nahoum, Palmitessa, Pietrobono, Pisciello, Radi e Scarascia Mugnozza.

**La seduta termina alle 10.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. **GIORGIO SPADOLINI**

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. **ANTONIO MACCANICO**